



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
TRIBUNALE FEDERALE
n. RGTF n. 11/2023

Il Tribunale Federale

all'udienza del 22 gennaio 2024 nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini, Presidente

Avv. Paola Di Vincenzo, componente effettivo

Avv. Raffaella Vignotto componente supplente, relatore

ha reso la presente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento, in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio PENNISI, trasmesso in data 25 settembre 2023, a carico del sig. CARDILLO Matteo, in qualità di Presidente della Sezione TSN di Foggia, per le seguenti incolpazioni;

- **CARDILLO Matteo**, in qualità di Presidente Sezione TSN di Foggia : per aver omesso indebitamente , nell'anno 2020, a seguito dell'avvenuta conoscenza di un procedimento penale a carico del tesserato BASTO Saverio, in qualità di componente del Consiglio Direttivo, per atti presuntivamente commessi abusando della funzione armiere del medesimo svolta all'interno della Sezione TSN di Foggia, ricettazione di munizioni, e con la stessa strettamente correlati, di sospendere il medesimo BASTO Saverio, in tal modo non facendo quanto occorrente per evitare che la condotta imputata allo stesso potesse essere teoricamente reiterata non essendo all'epoca noto l'esito del procedimento penale.
Il tutto in violazione degli artt. 1,2 e 10 del Codice di Comportamento sportivo, nonché dell'articolo 3 co.2 del Regolamento di Giustizia UITA con l'aggravante ex art co.1 lett. b) per aver commesso le infrazioni con abuso di potere o violazioni dei doveri derivanti o conseguenti dell'esercizio delle funzioni proprie del colpevole.

Quanto a sanzioni, la Procura Federale con il deferimento formulava la richiesta, poi ribadita in udienza, di sei mesi di sospensione da ogni attività sportiva e sociale .

FATTO

Il presente procedimento aveva origine dall'esposto 7 agosto 2023 dell'Avv. Giuseppe Lanunziata, in qualità di tesserato presso la Sezione TSN di Foggia, che segnalava una omessa sospensione del sig. BASTO Saverio



dalla funzione di armiere svolta all'interno della Sezione TSN di Foggia, ad opera del Presidente CARDILLO Matteo, in riferimento alla sua conoscenza, sin dal 2020, del procedimento penale a carico del sig. BASTO Saverio per fatti inerenti munizioni illecitamente sottratte al poligono della Sezione.

Nell'esposto, l'Avv. Lanunziata dichiarava: "[...] *Mi riferisco espressamente alla circostanza che, nonostante lo status di "imputato" in un processo penale in svolgimento in capo al Basto Saverio, questo potesse, a tutt'oggi, ricoprire il delicato incarico di responsabile e custode del magazzino armi e munizioni della Sezione, nonchè essere unico soggetto autorizzato, oltre al Presidente, al rilascio dei certificati di abilitazione al maneggio armi dei soci obbligati quali G.p.G. ed agenti di Polizia Locale [...]*"; "[...] *Sono state sequestrate anche 300 munizioni, parte delle quali «erano state ricettate dal tiro a segno nazionale di Foggia», spiega il comandante del Nucleo investigativo di Foggia, Davide Papasodoro: «Direttamente responsabile è ritenuto un istruttore infedele la cui posizione è stata stralciata ed è in atto un procedimento penale». Erano 32 le richieste di arresti, il Gip del Tribunale di Bari ne ha riconosciute 16 e ha escluso l'aggravante della mafiosità[...]*". "[...] *sulla suites della condotta del Presidente Cardillo si osserva che ha avuto, ed è provato per tabulas, la piena contezza della pendenza giudiziaria in capo al socio Basto Saverio, avendo lui stesso espressamente dichiarato la conoscenza del processo penale che, attualmente, "si sta celebrando in primo grado", prova nella lettera dell'avvocato Nicito controfirmandola ad hoc; qui chiedo se tutto ciò possa costituire una condotta disciplinarmente perseguibile [...]*".

La Procura Federale apriva così un procedimento disciplinare a carico del Presidente della Sezione TSN di Foggia, sig. CARDILLO Matteo.

Il 28 settembre 2023 la Procura Federale procedeva all'audizione del sig. CARDILLO Matteo, e questi dichiarava: "[...] *Ne sono venuto a conoscenza perché me lo ha riferito direttamente Basto Saverio a seguito della notifica dell'avviso di conclusione indagini avvenuta nel 2020. Al riguardo aggiungo di essere a conoscenza che di recente il Tribunale di Foggia ha assolto il Basto Saverio dall'imputazione mossagli con formula piena, "perchè il fatto non sussiste", sentenza del Tribunale di Foggia del 13 Settembre 2023. Dopo che sono stato informato dal Basto della pendenza di questo procedimento penale, non ho proceduto alla sospensione del medesimo in quanto, come suggeritomi dall'avv. Nicito, legale di riferimento della Sezione, in assenza di un provvedimento definitivo di condanna mi sarei esposto ad una responsabilità nei confronti del Basto. Al riguardo intendo evidenziare che l'imputazione formulata al Basto già dimostrava l'assenza di qualsivoglia collegamento con la eventuale attività svolta dal Basto all'interno della Sezione. Tanto è vero che il procedimento in questione scaturisce da una attività di osservazione da parte dei Carabinieri nei confronti di soggetto terzo il quale veniva trovato in possesso, all'interno della propria auto parcheggiata sotto casa sua, di 300 munizioni. L'indagine nei confronti del Basto è motivata dal fatto che quello stesso giorno il soggetto in questione si era recato presso la Sezione TSN Foggia per avere informazioni per una eventuale iscrizione.*

Preciso che lo stesso giorno in cui i Carabinieri hanno svolto detta attività investigativa si sono recati presso la Sezione da me presieduta ed hanno effettuato una perquisizione volta a verificare l'eventuale mancanza di munizioni tale che potesse essere ricollegato il suddetto sequestro a tale eventuale mancanza. [...] a seguito di minuziosa verifica da parte dei Carabinieri, gli stessi non potevano che rilevare la assoluta correttezza dell'operato della Sezione, nonché la corrispondenza delle munizioni detenute nell'armeria con quanto riportato nei relativi registri di carico e scarico munizioni. Al riguardo deposito l'estratto del registro delle munizioni come da verifica effettuata dai Carabinieri in quello stesso giorno 20 Dicembre 2016.[...]



Voglio solo aggiungere che nel corso degli anni siamo stati sottoposti a diversi controlli da parte delle autorità competenti le quali hanno sempre rilevato la correttezza del nostro operato, in particolare: controllo della Polizia Amministrativa della Questura di Foggia in data 06/02/2017, Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa in data 11 Aprile 2023, e Questura di Foggia Polizia Amministrativa in data 17 Maggio 2023 con l'ausilio degli artificieri di Bari [...]"

All'esito delle indagini preliminari, la Procura Federale deferiva il 20 dicembre 2023 a questo Tribunale Federale il tesserato Sig. CARDILLO Matteo, Presidente della Sezione TSN di Foggia, per aver posto in essere condotte e azioni in violazioni delle normative federali.

Con decreto presidenziale del 21 dicembre 2023, ex art. 34, lett. e), del Regolamento di Giustizia Sportiva UIITS, il sig. CARDILLO Mateo veniva convocato innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 22 gennaio 2024.

Non pervenivano a questo Tribunale Federale memorie, istanze o richieste da parte del CARDILLO.

All'udienza stabilita del 22 gennaio 2024 erano presenti, in persona, la Procura Federale rappresentata dal Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il sig. CARDILLO Matteo rappresentato e difeso dall'altresì presente Avv. Angelo Nicito.

Il deferito CARDILLO Matteo, con il suo difensore Avv. Angelo Nicito, riportava quanto già dichiarato nell'audizione del 28 settembre 2023: *"[...] non vi è stato alcun ammanco di munizioni. E' accaduto che ad un soggetto estraneo al Tiro a Segno sono state trovate delle munizioni, che sono state ritenute di provenienza del tiro a segno considerato che detto soggetto era entrato nel TSN di Foggia. Dalle verifiche effettuate dai Carabinieri nello stesso giorno del rinvenimento è emerso che dette munizioni non provenivano dal TSN di Foggia. Tale circostanza è stata confermata dai Carabinieri anche in sede dibattimentale. Difetta l'elemento materiale. Non c'era alcuna connessione tra le munizioni rinvenute nella macchina del soggetto indagato e il TSN di Foggia. Invero il Sig. Basto è stato ritenuto estraneo ai fatti delle munizioni rinvenute nell'autovettura[...]".*

L'Avv. Nicito rilevava *"[...] che ai sensi dell'art. 25, comma 8, dello Statuto della Sezione TSN di Foggia non vi è obbligo di sospensione cautelare del Basto. Non sussistendo un obbligo di sospendere il Basto considerato anche l'estraneità del Basto come accertata dai Carabinieri.[...]".*

La Procura Federale contestava le deduzioni dell'Avv. Angelo Nicito ed insisteva per l'accoglimento delle sue conclusioni.

All'esito della discussione e della conseguente camera di consiglio, il Tribunale Federale dava lettura del dispositivo della decisione, riportato qui appresso.

DIRITTO

L'addebito contenuto nel capo di incolpazione consiste in una violazione dei doveri inerenti l'ufficio di Presidente di una Sezione TSN.

Occorre dunque rilevare quali possono essere tali doveri rispetto al fatto presupposto ipotizzato e riportarli a quel fatto come davvero risultante.



Va allora anzitutto considerato che il Presidente di una Sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno, ente di diritto pubblico, è gravato dal pubblicistico dovere di *buona amministrazione*, secondo il principio generale dell'art. 97 Cost.. Per l'art. 25 dello *Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale*, egli è anzitutto «responsabile del funzionamento» della Sezione e «altresì [...] della conduzione del poligono di tiro» (comma 1), di cui «è consegnatario» (art. 39, comma 4), e «può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile» (art. 25, comma 4); e gli compete di «esercitare azione direttiva sull'attività sociale e sull'uso del poligono di tiro (art. 25, comma 5, lett. b)).

Così, conformemente ai principi generali che reggono gli enti pubblici e fondano le loro responsabilità direttive o gestionali, è di sua spettanza un immanente potere generale di provvedere, o di sollecitare gli organi competenti a provvedere (se del caso per «le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono» che competono al Consiglio Direttivo: art. 27, comma 2, lett. c)), alla cura della miglior distribuzione e utilizzazione delle risorse umane e definizione degli effettivi assetti organizzativi, specie del poligono di tiro: e a vigilare perché all'affidamento delle mansioni interne, vuoi amministrative che tecniche, corrisponda l'affidabilità, anche *durante munere*, di chi ne è incaricato o vi è preposto.

Se quest'affidabilità, interna o verso l'ordinamento generale, per una qualsiasi ragione che comunque venga ad emergere viene meno o si mostra dubitabile, sul Presidente della Sezione TSN incombe il dovere di vagliare come meglio provvedere, o proporre di provvedere, per recuperare il necessario rapporto: in ipotesi anche attraverso la rimozione o – intanto – l'urgente sospensione da quelle mansioni. Non occorre attendere un previo accertamento penale giacché non si tratta, al momento almeno, di sanzionare la condotta del preposto ma di curare, già in prevenzione come vuole lo stesso art. 97 Cost., la buona e prudente amministrazione dell'ente. L'attesa, com'è naturale già a considerare i tempi di accertamento penale, vi sarebbe di impedimento e comprometterebbe, con evidente danno generale, la cura stessa dell'interesse pubblico proprio dell'ente.

È questo un potere organizzativo che non riguarda e non incide sullo *status* di associato all'UITTS, da esercitare nei modi e termini statutari (come invece è, ad es., il potere del comma 8 del citato art. 25, per cui «In caso di necessità ed urgenza il Presidente della Sezione, allorquando sussistano fondati motivi, può sospendere l'iscritto in via cautelare»). Perciò in non altro si concretizza che in un ordinario *contrarius actus* (sotto forma di revoca o, intanto, di sospensione) rispetto all'affidamento delle mansioni a suo tempo attribuite. Quello *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo, a questi riguardi, rimane fermo e non vi è alcuna sua restrizione giuridicamente apprezzabile.

Nel caso di specie, non emergevano però elementi concreti tali da davvero richiedere l'adozione urgente o comunque il promovimento di un tale *contrarius actus*. Infatti, a quanto è risultato pacifico dal confronto in udienza (con particolare riguardo agli accertamenti fatti nei registri e quanto riferito al CARDILLO da un ufficiale di p.g.), non erano venuti alla luce effettivi ammanchi di munizioni presso la Sezione.

Sicché, posto che «le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle direttive fornite dall'UITTS, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse» (art. 41, comma 2), nel caso presente non appariva sussistere una reale incongruenza o un'inaffidabilità sopravvenute circa le mansioni affidate al



BASTO presso l'armeria della Sezione, tale da ragionevolmente portare a una sua necessaria sospensione da quelle. L'esito del processo penale, con l'assoluzione con formula piena del BASTO, da questo punto di vista ha confermato *ex post* la correttezza di una tale scelta organizzativa da parte dell'odierno incolpato.

Ne segue allora che CARDILLO Matteo, Presidente della Sezione TSN di Foggia, non risulta aver indebitamente omesso, nel 2020, di sospendere BASTO Saverio dalle mansioni presso l'armeria della Sezione.

P.Q.M.

dichiara non sussistente il contestato illecito disciplinare a carico del Presidente della Sezione di Foggia sig. Matteo CARDILLO

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2024 (con immediata pubblicazione del dispositivo della decisione e riserva di trenta giorni per il deposito della motivazione).

Dott. Giuseppe SEVERINI
Presidente

Avv. Paola DI VINCENZO
Componente effettivo

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Componente supplente, relatore ed estensore